ACCORDO DI CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE

L'anno 2021, addì 30 del mese di Dicembre, presso la sede della Direzione Aziendale della Bari Multiservizi S.p.A., sita in via Oberdan, 4, sono convenuti:
per la Società
Il Consiglio di Amministrazione, nella persona del Presidente, Avv. Francesco Biga a ciò autorizzato dal C.d.A. con deliberazioni del 16/12/2021

per le Organizzazioni Sindacali
- per la FILCAMS CGIL, il Sig. Antonio Ventrelli
- per la FISASCAT CISL, sig. Michelangelo Ferrigni
- per la UILTUCS UIL, il Sig. Marco Dell'Anna

Per stipulare il seguente accordo di contratto integrativo aziendale così come qui disciplinato:

Art. 1 – CARENZA MALATTIE
Gli eventi di malattia coperti da carenza nell'anno solare saranno così disciplinati: primi 4 eventi: carenza 100%; 5^ evento: al 66,66%; 6^ evento al 50%; tale disciplina solo nel caso che gli eventi nel corso dell'anno non siano superiori a 6; per questo motivo oltre a quello tecnico legato al software di elaborazione paghe, la verifica sarà effettuata a fine anno e la differenza sarà corrisposta con la mensilità di dicembre; In caso di malattia dovuta ad infezione da coronavirus covid 19 non dovuta a comportamenti scriteriati del dipendente sarà garantita l'integrazione al 100% anche per le giornate dove il CCNL ne prevede il 75%.

Art. 2 – BUONI PASTO
L'azienda riconosce un buono pasto in formato elettronico del valore facciale di € 6,90 a supplementare) in presenza di una pausa della durata di 10 minuti.
La collocazione temporale di tale pausa, da effettuarsi sul posto di lavoro nell'arco della giornata lavorativa, sarà disposta dall'azienda.
Non saranno erogati buoni pasto nelle ipotesi di assenza di qualsiasi natura.

Art. 3 - EVENTI LUTTUOSI
L'azienda riconosce il diritto a 3 giorni di permesso retribuito nell'anno in occasione del decesso di parenti entro il 2° grado da usufruirsi entro 7 giorni dalla data del decesso. Il diritto è esteso anche in caso di decesso di affini entro il 2° grado e, quindi, anche i suoceri ma solo se conviventi; per i suoceri non conviventi si concede 2 giorni.

Art. 4 – SECONDA ANTICIPAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
In aggiunta alle causali previste dalla normativa vigente in materia di anticipazione del TFR (e fermo restando quant'altro disposto dalla stessa normativa) i lavoratori assunti a tempo indeterminato potranno richiedere una anticipazione anche per una seconda volta per le seguenti causali:
- Ristrutturazione della prima abitazione;

- Acquisto di autovettura a proprio nome;
- Spese inerenti lo studio (scuole superiori ed università) per se e per i figli;
- Matrimonio della prole

Le richieste di seconda anticipazione saranno accettate per un numero massimo di 5 per ogni anno solare.

Art. 5 – PREMIALITA' PER EVENTI STRAORDINARI E LAVORAZIONI ESEGUITE NELLE GIORNATE DI SABATO E DOMENICA O FESTIVI

In caso di richieste di interventi straordinari per eventi eccezionali e non comprese nelle attività previste in convenzione e comunque organizzati dall'azienda nelle giornate del sabato, domenica e festivi, ai dipendenti chiamati ad intervenire sarà riconosciuta una somma di € 20,00 per giornata lavorativa € 10,00 per ogni 4 ore di straordinario effettuata in prolungamento dell'orario ordinario; per quei lavoratori assentatisi o che intendano farlo a qualsiasi titolo nelle giornate di venerdì e/o lunedì antecedenti e successivi è attribuita la facoltà al caporeparto o caposettore decidere di volta in volta se e in quale misura accogliere l'istanza di lavorazione a straordinario volontario per le giornate di sabato, domenica o festivi.

Tale premialità si applica anche agli addetti al servizio di custodia in caso di chiamata ad eseguire servizio straordinario in postazioni diverse da quelle previste in convenzione;

Art. 6 – RICHIESTE DI ORARIO PART-TIME

In caso di richiesta per problemi di natura personale documentati ai dipendenti che ne faranno espressa domanda sarà concesso un periodo di riduzione dell'orario lavorativo per un numero massimo di 3 mesi nell'anno solare per quei lavoratori che non fanno parte di centro di costo la cui attività è organizzata a squadre per cui la riduzione dell'orario comprometterebbe l'organizzazione dell'intera squadra;

Art. 7 – ASSISTENZA SANITARIA PER PARENTE

La società rimborserà, dietro presentazione di regolare ricevuta o fattura, a titolo di contributo, per una somma massima annuale di € 120,00 a dipendente, per costi sostenuti dallo stesso per visite specialistiche a favore di componente il proprio nucleo famigliare o di se stesso e non rimborsate dal fondoest .

La somma da rimborsare sarà corrisposta in busta paga a valere come fringe benefit.

Art. 8 – CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI

La società rimborserà, dietro presentazione di regolare ricevuta o fattura, a titolo di contributo, per una somma massima annuale di € 90,00 a dipendente, per costi sostenuti dallo stesso per l'acquisto di testi scolastici e universitari se destinati a propri figli o di natura tecnica se personali.

La somma da rimborsare sarà corrisposta in busta paga a valere come fringe benefit.

Art. 9 – DETASSAZIONE PREMI

Si conviene che, nel caso in cui, gli obiettivi raggiunti dalle maestranze abbiano superato i livelli stabiliti dall'azienda e sottoposti alle OO.SS. nell'apposito accordo ai fini della detassazione, anche le somme ulteriori messe a disposizione della società vengano

ricomprese nella detassazione a partire da quelle accantonate nell'anno 2021 e da corrispondere nel 2022;

Art. 10 – FONDO SOLIDARIETA' PER DECESSI

Si conviene di sospendere da Gennaio 2022 la trattenuta mensile di un euro e relativa aggiunta da parte della società della somma in egual misura utile a incrementare il fondo da utilizzare per aiutare gli eredi di eventuali dipendenti deceduti prematuramente; si rammenta che tale fondo fu creato con l'accordo integrativo 2020 così come qui riportato: "*...omissis..il fondo sarà alimentato da trattenuta mensile di € 1,00 per dipendente; l'azienda aggiungerà una somma pari a quella trattenuta dai dipendenti; l'adesione da parte dei lavoratori dovrà essere unitaria, volontaria e non revocabile per 31/12) a fine anno sarà divisa tra gli eventuali eredi di dipendenti deceduti; nel caso si dovesse verificare un unico caso di decesso, la somma massima da destinare agli eredi del deceduto non potrà superare la somma di € 2.000; la destinazione del residuo fondo che risulterà nel 2020 sarà portato a nuovo per il 2021 mentre la destinazione della quota non distribuita nel 2021 sarà oggetto di decisione in sede di accordo integrativo successivo al presente*;" ciò in considerazione del fatto che allo stato attuale il fondo è già abbondantemente accantonato. Nella malaugurata ipotesi che si attingesse dal fondo per i motivi per il quale è stato creato, di comune accordo si deciderà l'eventuale ripresa delle trattenute.

Art. 11 MANSIONI PROMISCUE PER I DIPENDENTI DEL SETTORE MANUTENZIONE CIVILE E DECORO

Per i dipendenti del settore manutenzione civile e decoro urbano che si renderanno disponibili ad eseguire mansioni diverse da quelle previste all'atto dell'assunzione e/o assegnate successivamente nel corso del rapporto lavorativo, sarà riconosciuta una indennità di € 07,00 per ogni ora ordinaria effettuata nel mese (corrispondente a circa € 120/mese). Tale modalità secondo le parti essendo commisurata all'effettivo apporto lavorativo di ciascun dipendente dichiaratosi disponibile, consente di corrispondere equamente l'indennità

Si precisa che le attività interessate da questa indennità sono solo quelle che prevedono lavori: edili, di pitturazione, di falegnameria, di idraulica, elettrici e fabbro ferraio.

Si concorda che, in caso di rifiuto da parte del lavoratore che aveva dichiarato la propria disponibilità ad eseguire prestazioni diverse dalle proprie mansioni, cesserà di percepire l'indennità a decorrere dal mese stesso in cui è avvenuto il rifiuto.

Parimenti, non sarà corrisposta l'indennità in caso di assenza per malattia, infortunio, permessi L. 104 (singolarmente e cumulativamente) per un numero superiore a 3 giorni di calendario nel mese.

Le disponibilità da parte degli aderenti devono pervenire entro e non oltre il 15 gennaio 2021. Non sarà possibile accettare adesioni oltra tale data e fino a tutto la durata del presente accordo.

Art. 12 – MAGGIORAZIONE NOTTURNA SERVIZIO RONDA

Ai lavoratori comandati ad effettuare servizio di chiusura e riapertura giardini durante le ore notturne (22.00 – 06.00) per un periodo consecutivo di due mesi, sarà corrisposta una maggiorazione mensile pari ad € 50,00.

Art. 13 – POLIZZA ASSICURATIVA CAUSA MORTE
La società provvederà a prorogare fino al 31/12/2022 la polizza stipulata in periodo di pandemia che prevede un rimborso di e 30.000,00 in caso di decesso.

Art. 14 – ATTIVITA' DI SCREENING COVID 19
La società provvederà a sottoporre a screening naso faringeo o sierologico con cadenza quindicinale e, comunque secondo, le indicazioni e accordi presi con il medico competente, tutti i dipendenti fino a tutto il 30 aprile 2022 salvo proroghe che dovessero essere determinate dal perdurarsi della pandemia in atto nella nazione. In caso di positività a tali tipi di test, il dipendente sarà avviato ad esecuzione di tampone molecolare.

Art. 15 – INDENNITA' DI REPERIBILITA' GIARDINIERI
Ai dipendenti del settore manutenzione del verde che si renderanno disponibili ad intervenire in caso di necessità negli orari e giornate extralavorative, sarà corrisposta una indennità lorda mensile di € 110,00 (centodieci). A tale scopo si dovranno acquisire le adesioni necessarie alla formazione di squadre formate da n. 4 operai ed un caposquadra. La rotazione delle squadre avverrà con cadenza mensile o quindicinale e concordata in funzione del numero degli aderenti e secondo le esigenze determinate dal responsabile del settore all'unisono con il responsabile dei capisquadra. L'importo da corrispondere sarà pertanto proporzionato al periodo concordato. Si concorda che, in caso di rifiuto da parte del lavoratore che aveva dichiarato la propria disponibilità ad intervenire in caso di chiamata, cesserà di percepire l'indennità con effetto immediato ossia a decorrere dal mese stesso in cui è avvenuto il rifiuto.
Parimenti, non sarà corrisposta l'indennità in caso di assenza per malattia, infortunio, permessi L. 104 nel periodo di riferimento.
Le disponibilità da parte degli aderenti devono pervenire entro e non oltre il 15 Gennaio 2022. Eventuali disponibilità pervenute successivamente a tale data saranno prese in considerazione solo laddove venisse meno la disponibilità di uno o più dipendenti tempestivi.

Art. 17 – SERVIZIO DI PSICOLOGIA DEL LAVORO A FAVORE DEI DIPENDENTI
L'azienda fino a tutto il 31.12.2022 al fine di innalzare il benessere anche psicofisico dei propri dipendenti mette a disposizione un servizio di consulenza psicologica a favore dei dipendenti un pacchetto di 90 sedute disponibili all'occorrenza implementabili per tutti quei dipendenti che ne sentissero la necessità (minimo n. 3 per ogni dipendente) a totale carico dell'azienda con l'avvertenza, però, che nell'eventualità un dipendente che ne faccia richiesta interrompa il ciclo delle 3 sedute o non si presenti ad appuntamento concordato, il costo delle sedute non effettuate saranno poste a carico del dipendente mediante trattenuta in busta paga. Ciò ad evitare che il costo del pacchetto acquistato dall'azienda e non interamente fornito dal professionista per cause ad egli non imputabile si possa tradurre in un danno per la società. Qualora nel corso del periodo attenzionato sorgesse l'esigenza di

incrementare le sedute, la società, sempre all'espresso e precipuo interesse di incrementare sensibilmente nell'ambito del programma di welfare aziendale il benessere psico fisico delle maestranze, si riserva di incrementare il pacchetto nella misura ritenuta necessaria. La società, così come richiesto dalle OO.SS. si occuperà della ricerca e scelta dei professionisti da incaricare per l'esecuzione di tale programma.

Art. 18 – GESTIONE AUTOMATIZZATA PARCO AUTOMEZZI
L'azienda, nell'ambito del processo di dematerializzazione e della digitalizzazione imposta dall'AGID in cui l'azienda è impegnata, intende automatizzare la procedura di utilizzo dei mezzi aziendali mediante software e hardware che permettano l'identificazione automatica dell'utilizzatore e la rilevazione dei percorsi e dei consumi. Per tale fine le parti concordano che l'azienda doterà ogni automezzo dei dispositivi hardware necessari a tali rilevazioni così tanto anche da consentire maggior tutela dei beni aziendali.

ART. 19 DECORRENZA E DURATA
Il predetto accordo ha la validità di un anno a decorrere dal giorno 1/1/2022 e sino a tutto il 31/12/2022

Le segreterie OO.SS. Bari Multiservizi S.p.A.

FILCAMS CGIL, Sig. Antonio Ventrelli Il presidente del C.dA. Avv. Francesco Biga

UILTUCS UIL, Sig. Marco Dell'Anna

FISASCAT CISL, sig. Michelangelo Ferrigni

Le RSA aziendali:

Sig. Campanella Vito

Sig. Pantaleo Antonio

Sig. Lovreglio Vito

Sig. Catalano Gennaro

Sig. Lorusso Domenico

Sig. D'Errico Pietro